

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 26/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33660-competenza-e-giurisdizione-civile-del-giudice-onorario>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Competenza e giurisdizione civile del giudice onorario



CORTE D'APPELLO DI LECCE

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

INCONTRO DI STUDI – TAVOLA ROTONDA:

“2a sessione: COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE DEL
GIUDICE ONORARIO”

08/06/2012

§ 1

Giurisdizione del Giudice Onorario e Carta Costituzionale

Posto che la giurisdizione è, etimologicamente, l'attribuzione del potere di pronunciare (secondo) il diritto, nella nostra Carta Costituzionale è sancito il principio dell'unità della giurisdizione all'art. 102, co. 1, derogato dall'art. 103 – quanto al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa, alla Corte dei Conti¹ ed ai tribunali militari (nel qual caso occorre distinguere se siasi in tempo di guerra ovvero di pace) – e dagli artt. VI e VII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione – con riferimento alle Commissioni Tributarie.

In ambito europeo si è utilizzata l'espressione “giudice laico” per designare tutti coloro che partecipano allo *iuris dicere*, pur non svolgendo la professione di giudice.

Tali componenti sono stati così definiti per la prima volta dalla nostra Corte Costituzionale con sentenza n. 89 del 27\1968 ove era chiamata a pronunciarsi con riferimento all'art. 108 (nonché dell'art. 97).

Nel nostro Paese il “laico” vi partecipa in tre modalità: come esperto, quale giudice popolare e quale giudice onorario.

¹ Si rammenta che Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono anche, nelle materie di cui all'art. 100, rispettivamente con riferimento al co. 1 quanto al CdS e con riferimento al co. 2 quanto alla CdC, organi ausiliari del Governo.

L' "esperto" trova copertura costituzionale nella seconda parte del cpv. dell'art. 102 ove testualmente: "Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura"².

Il "giudice popolare" ha copertura costituzionale nel successivo cpv (il secondo) del medesimo articolo, per cui: "La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia"³. Nell'immaginario collettivo il giudice popolare è solo il componente della giuria popolare che integra l'organo collegiale giurisdizionale penale Corte d'Assise (1° grado) e Corte d'Assise d'Appello (2° grado). Tuttavia sono giudici popolari anche i sedici membri che integrano la Corte Costituzionale quando è chiamata a decidere nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 135, u.c., Cost.)⁴.

Il "giudice onorario", infine, trova la sua copertura costituzionale nell'art. 106, cpv., Costituzione⁵ cui possono essere attribuite tutte le funzioni dei giudici singoli. In deroga, si prevede che giudici onorari possano decidere collegialmente ed unitamente ai togati solo se componenti la Suprema Corte di Cassazione (art. 106, u.c.) ovvero la Corte Costituzionale (art. 135 co. 2 in combinato disposto con il co. 1, per le nomine attribuite al Presidente della Repubblica ed al Parlamento)⁶.

A tutti gli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia è assicurata l'indipendenza ex art. 108, cpv, Cost., caratterizzantesi in endiadi di terzietà ed imparzialità, qualunque siano le parti del giudizio⁷.

§ 2

La Giurisdizione Civile del Giudice Onorario

Nell'ambito della giurisdizione civile, esercitata, di norma⁸, dai giudici ordinari ex art. 1 c.p.c., non sono presenti la figura del giudice popolare e dell'esperto del Tribunale di Sorveglianza⁹.

² All'uopo nominati dal C.S.M., previa valutazione dei titoli posseduti.

³ In tal caso vige il sorteggio da elenchi predisposti presso il Comune di residenza, cui ci si è iscritti.

⁴ tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, elenco compilato dal Parlamento ogni nove anni.

⁵ In tal caso, pur avvenendo la nomina sempre da parte del C.S.M. previa valutazione dei titoli, per espressa *voluntas Constitutionis*, la nomina può essere anche elettiva.

⁶ Ritieni chi scrive che nella triplice composizione della Corte Costituzionale si tiene conto:

- della parte "tecnica" quanto al terzo proveniente dalle file della magistratura,
- della funzione di garante della Costituzione esplicita dal Presidente della Repubblica (il quale giura osservanza alla Costituzione [oltre che fedeltà alla Repubblica] ex art. 91) quanto al terzo, laici, da lui scelto,
- della rappresentanza politica quanto al terzo, laici, scelti dal Parlamento in seduta comune (oltre che ai 16 giudici popolari per i giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica).

Si ravvisa così, in tale organo giurisdizionale, per tutte le sue funzioni ed attribuzioni ex art. 134 Cost., l'unico caso di parziale nomina "politica" dei giudici laici, casistica non infrequente in altri Stati Europei, tutti a matrice monarchica (es.: Svezia, Regno Unito), costituendo, di fatto, ciò un retaggio storico – culturale dell'*ancien regime*.

⁷ Cfr, in termini, sentenza già citata Corte Costituzionale n. 89\68.

⁸ Cfr. *infra* § 3.

⁹ Il Giudice di Pace, il Giudice Onorario di Tribunale, il Tribunale e la Corte d'Appello Sezione per i minorenni hanno, invece, anche giurisdizione penale.

Occorre, inoltre, distinguere per gradi di giudizio.

Primo grado di giudizio

Vi sono:

- ✓ **Esperti:** sono presenti nei collegi presso le Sezioni Specializzate Agrarie dei Tribunali, presso il Tribunale per i minorenni, presso il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;
- ✓ **Giudici Onorari:** svolgono funzioni rigorosamente monocratiche¹⁰ il Giudice di Pace¹¹ ed il Giudice Onorario di Tribunale¹².

Secondo grado di giudizio

Vi sono:

- ✓ **Esperti:** sono presenti nei collegi presso la Corte d'Appello Sezione per i minorenni e presso il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

Terzo grado di giudizio

Vi sono:

- ✓ **Giudici onorari:** compongono il collegio della Corte di Cassazione¹³.

§ 3

La Giurisdizione Civile Volontaria

E' principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che esclusiva dello Stato non è la decisione delle controversie ma la tutela coattiva dei diritti.

Da sempre, pertanto, è stato possibile attuare una risoluzione delle controversie alternativa alla giurisdizionalità statale (meglio nota con l'acronimo inglese A.D.R.) senza alcun contrasto con il principio sancito dall'art. 102, co. 1, Cost. poiché, è stato autorevolmente affermato: "tale riserva

¹⁰ Cfr. art. 106, cpv, Cost.

¹¹ L'art. 1, cpv., della Legge istitutiva, n. 374\1991, testualmente: "L'ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario". Tuttavia si segnala che nel Preambolo del Codice Etico del Giudice di Pace, elaborato ed adottato dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, al co. 3, si sostiene che egli sia un "giudice togato"! (cfr: http://www.giudicedipace.org/html/documenti/codice_etico.PDF). Si accenna alla "giustizia di pace" (e non, si badi, al "giudice di pace") anche nell'art. 116 Cost., da cui il recente riordino territoriale di tale Ufficio Giudiziario.

¹² Fonti: artt. 42 Bis e ss O.G. in sede giudicante ed artt. 71, 71 bis e 72 O.G. in sede requirente. Il VPO, pur essendo a tutti gli effetti un giudice onorario, nei processi assume il ruolo di parte. Presenza nei giudizi civili disciplinati ex art. 75 O.G. in combinato disposto con il precedente art. 73 e, ritiene chi scrive, nei soli procedimenti in cui il giudice ordinario civile (togato od onorario) decida monocraticamente, in attuazione del disposto dell'art. 106, cpv.

¹³ Cfr. art. 106, u.c., Cost.

attiene all'organizzazione interna della giurisdizione statale e non si espande al di fuori di essa per postularne il monopolio"¹⁴.

Questo è il fondamento dell'arbitrato, istituto disciplinato nel Libro IV (in rubrica: Dei Procedimenti Speciali), al Titolo VIII, per cui nell'ambito dell'autonomia privata, purchè non si abbia ad oggetto diritti indisponibili¹⁵, ogni soggetto giuridico può "ricorrere a tale mezzo, che è legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volontà singola opera efficacemente"¹⁶.

In breve: l'arbitro non è un giudice togato e non è un giudice onorario, è *tertium genus*: un giudice privato, liberamente scelto dalle parti.

Egli decide monocraticamente o collegialmente e risolve la controversia in virtù del potere attribuitogli dai litiganti.

La sua decisione, i.e. il lodo, trae la sua forza vincolante solo dal consenso e per avere efficacia vincolante abbisogna dell'*exequatur*, provvedimento dell'A.G.O. che gli attribuisca efficacia di sentenza.

§ 4

La Competenza Civile

L'art. 97 Costituzione, al cpv, stabilisce: "nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".

Affermo, così, che, mentre la giurisdizione è lo *iuris dicere*, la competenza è lo *iuris dare*: definito l'organo giurisdizionale¹⁷ che deve pronunciare (secondo) il diritto¹⁸, all'interno di tale organo giurisdizionale occorre verificare chi, in concreto, deve emettere la decisione, tenuto conto che territorialmente e/o nell'ambito dello stesso grado di giudizio vi possono essere diversi uffici giudiziari¹⁹, e dunque, occorre individuare a quale, tra essi, rivolgere la propria istanza²⁰.

Sezioni Specializzate Agrarie:

Competenza: per materia e per territorio.

Fonti: Legge 2 marzo 1963, n. 320 e ss.mm.ii.

Sezioni per i minorenni:

¹⁴ In termini: Punzi.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 6, cpv, Legge 21 luglio 2000, n. 205 sono rimettibili ad arbitri (nella fattispecie di arbitrato rituale di diritto) anche le controversie riguardanti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa.

¹⁶ In termini: Corte Cost. n. 127/77.

¹⁷ Sul regolamento di giurisdizione decide la Corte di Cassazione a SS.UU. ex art. 41 c.p.c.

¹⁸ Civile, penale, amministrativo, contabile, militare o tributario.

¹⁹ Sul regolamento di competenza decide la Corte di Cassazione a Sezione Semplice ex art. 47 c.p.c.

²⁰ Etimologicamente, difatti, "competenza" è vocabolo composto da *cum* + *petere*: "chiedere a".

Competenza: per materia e per territorio.

Fonti:

- ✓ art. 38 d.a.c.c.,
- ✓ R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. in L. 27 maggio 1935, n. 835 e ss.mm.ii.,
- ✓ artt. 49 e 50 O.G. (per il 1° grado),
- ✓ art. 58 O.G. (per il 2° grado).

Tribunale delle Acque Pubbliche:

Competenza: per materia e per territorio.

Fonti:

- ✓ art. 34 D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664,
- ✓ art. 64 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (O.G.)²¹.

Giudice di Pace:

Competenza: per materia, per valore e per territorio.

Fonti: art. 17 Legge 21 novembre 1991 n. 374 e ss.mm.ii., che ha novellato l'art. 7 c.p.c. e ss.mm.ii.

Giudice Onorario di Tribunale:

Competenza: per materia, per valore e per territorio.

Fonti:

- ✓ Normativa primaria:
 - D. L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, che ha introdotto l'art. 43 Bis, co. 3, lett. a), O.G.,
 - Artt. 8, 50 bis – quater c.p.c.
- ✓ Normativa secondaria:
 - Risoluzione CSM Prot. N. 2114\2012 del 30\1\12²²,
 - Decreto Presidenziale²³ di ogni singolo Tribunale, emanato ex artt. 113 – 114 d.a.c.p.c.²⁴

Un approfondimento merita la figura del Giudice Onorario di Tribunale, magistrato onorario del tutto atipico se solo si abbia una visione costituzionalmente orientata della normativa di settore: egli è l'unico giudice laico che non ha una sua propria identità (come, invece, l'esperto delle Sezioni Specializzate ed il giudice di pace, che,

²¹ Informazioni dettagliate sulla sua sfera di competenza al seguente link, che vi segnalo: <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000296/>

²² Ci si è limitati a riportare solo la più recente. In essa si dà comunque atto dell'evoluzione interpretativa adottata dal CSM con il decorso del tempo in relazione alle funzioni attribuibili ai giudici onorari di tribunale, per la qual cosa alla stessa espressamente si rinvia. Tale risoluzione in extenso è visionabile al seguente link: http://www.csm.it/circolari/120125_7.pdf

²³ Dirigente l'Ufficio o la Sezione

²⁴ Tale decreto abbisogna della previa approvazione del Primo Presidente della relativa Corte d'Appello

addirittura, ha un ufficio giudiziario autonomo), in quanto il legislatore lo ha espressamente istituito con funzioni di mera supplenza del giudice togato di tribunale, nei casi di suo impedimento od assenza.

Non v'è chi non veda che, se si debbano considerare i gg.oo.tt. quali "precari" della Giustizia, allora, chi di loro versi nelle condizioni di cui alla direttiva CEE 70/1999²⁵ come recepita dallo Stato Italiano (D.L.vo n. 368\01 e ss.mm.ii.)²⁶ ben può chiederne la stabilizzazione nella magistratura ordinaria²⁷ con il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio²⁸, se lo voglia.

§ 5

Connessione

L'art. 19 L. n. 374\91 e ss.mm.ii. ha modificato l'art. 40 c.p.c. per cui, per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 – 36 c.p.c., le cause di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace soggiacciono alla *vis attrattiva* del Tribunale.

Sempre per la medesima casistica (artt. 31 – 36 c.p.c.) ed in virtù dell'antico brocardo secondo il quale *lex specialis derogat generali*, è determinata la connessione alle Sezioni Specializzate (Agrarie e per i minorenni) quanto a cause di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace e del Tribunale.

§ 6

Conciliazione in sede non contenziosa

Essa rientra, ex art. 322 c.p.c., nella competenza funzionale esclusiva, in ragione di territorio, dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Nel caso in cui tale giudice onorario conosca per materia e\o valore di una causa per cui sarebbe comunque competente ex art. 7 c.p.c., il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo (art. 322 c.p.c., cpv.), diversamente il processo verbale di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 322, u.c., c.p.c.).

§ 7

Casus belli: giudici di pace versus mediazione (D.L.vo n. 28\2010)

Vi sono recenti pronunce da parte di Uffici Giudiziari del Giudice di Pace dislocati territorialmente ovunque ma con un picco di concentrazione nella Regione Campania²⁹, con le quali si asserisce che l'istituto della mediazione non è passibile d'esser applicato alle cause di competenza dell'ufficio

²⁵ Cfr: <http://www.cgil.it/DBLEGISLATIVO/Parte%20III/Direttiva-22%20giugno%201999-70.pdf>

²⁶ Cfr: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=3563>

²⁷ I DDL n. 3039 (cd. Caliendo) tuttora all'esame della 2° Commissione Permanente in sede referente del Senato, invece, prevede, a scelta dell'interessato, od un'ennesima proroga nelle funzioni ovvero la riserva di passaggio presso gli Uffici del Giudice di Pace, con ciò comunque contravvenendo ai principi fondanti la Direttiva CE 70/1999.

²⁸ Analogicamente a quanto statuito dal Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, nel 2011, sulla stabilizzazione del precariato pubblico nel comparto "scuola" (cfr: <http://www.studiolegaleranieri.eu/2011/07/precari-stabilizzati/>)

²⁹ Ex multis, cfr: <http://www.mcmiliterni.com/solodiritto/index/id/57>

giudiziario del Giudice di Pace poiché dinanzi tale ufficio giudiziario vi è già la possibilità di esperire, come si è visto³⁰, la conciliazione in sede non contenziosa.

Preliminarmente: è maturata opinione personale che sarebbe auspicabile, in simili casi, anziché decidere, definendo un giudizio, rimettere gli atti alla Consulta, come peraltro ha fatto il Giudice di Pace di Catanzaro con ordinanza del 01\09\11³¹.

Il Giudice delle Leggi, peraltro, ha già fissato udienza al 23\10\12 sulla mediazione ex D.L.vo n. 28\2010, ritenendo non manifestamente infondata l'ordinanza del 12 aprile 2011 di rimessione del Tar Lazio.

Ciò posto, si rileva che il *discrimen*, tra **il tentativo di conciliazione, ex art. 322 c.p.c.** e **la mediazione, ex art. 5 D. L.vo n. 28\10**, è, per espressa *voluntas legis*, che **il primo è mera facoltà rimessa alla discrezionalità delle parti**, mentre **la seconda è condizione di procedibilità per esperire l'azione giudiziaria**.

Si è già detto che esclusiva dello Stato non è la decisione delle controversie ma la tutela coattiva dei diritti³².

Non può non evidenziarsi, allora, come pregresso contesto giurisprudenziale, che sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 18 marzo 2010 resa nelle cause riunite nn. C/318-320/2008, prima³³, investita in ordine alla legittimità, in una visione europeisticamente fondamentalmente orientata, del tentativo di conciliazione obbligatorio stragiudiziale nazionale in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (telefonia) per la rimessione fattale dal Giudice di Pace di Ischia, sia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 21 marzo 2012, poi³⁴, investita in ordine alla legittimità, in una visione costituzionalmente orientata, del tentativo di conciliazione obbligatorio stragiudiziale in materia di sinistri stradali per la rimessione fattale dal Giudice di Pace di Roma, hanno dichiarato legittimo il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale (in Italia): la prima con riguardo ai fondamenti dell'Unione europea e la seconda con riguardo alla Costituzione italiana.

Avv. Mariarosaria Porfilio

Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi

³⁰ Cfr *supra* § 6

³¹ Cfr. <http://www.altalex.com/index.php?idnot=15739>

³² Cfr. *supra* § 3.

³³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0003:0004:IT:PDF>

³⁴ <http://www.diritto.it/docs/600223-corte-costituzionale-legittima-la-richiesta-stragiudiziale-del-risarcimento-del-danno-in-materia-di-sinistri-stradali-corte-cost-n-111-2012?tipo=content>